Gazzetta ufficiale

ISSN 0378-7028

L 201

34° anno

24 luglio 1991

delle Comunità europee

Edizione in lingua italiana

Legislazione

Sommario	I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità	
*	Regolamento (CEE) n. 2156/91 del Consiglio, del 15 luglio 1991, recante quarta modifica del regolamento (CEE) n. 1866/86 che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca nelle acque del mar Baltico, dei Belt e dell'Øresund	1
*	Regolamento (CEE, Euratom) n. 2157/91 del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativo a un'assistenza tecnica all'Unione delle repubbliche socialiste sovietiche nello sforzo di risanamento e di raddrizzamento della sua economia	2
*	Regolamento (CEE) n. 2158/91 del Consiglio, del 15 luglio 1991, che abolisce le restrizioni quantitative applicabili all'importazione di taluni prodotti originari dell'URSS e modifica conseguentemente il regolamento (CEE) n. 3420/83	5
	Regolamento (CEE) n. 2159/91 della Commissione, del 23 luglio 1991, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala	7
	Regolamento (CEE) n. 2160/91 della Commissione, del 23 luglio 1991, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto	9
*	Regolamento (CEE) n. 2161/91 della Commissione, del 22 luglio 1991, che modifica il regolamento (CEE) n. 2067/91 che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore delle carni bovine	11
*	Regolamento (CEE) n. 2162/91 della Commissione, del 23 luglio 1991, relativo ad una misura di salvaguardia applicabile alle importazioni di funghi coltivati temporaneamente conservati	12

(segue)

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

* Regolamento (CEE) n. 2163/91 della Commissione, del 23 luglio 1991, che fissa gli importi compensativi «adesione» applicabili in Portogallo nel settore del riso per la campagna 1991/1992 14

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Sommario	(segue)	Regolamento (CEE) n. 2164/91 della Commissione, del 23 luglio 1991, che stabilisce le disposizioni di applicazione dell'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1697/79 del Consiglio relativo al recupero « a posteriori » dei dazi all'importazione o dei dazi all'esportazione che non sono stati corrisposti dal debitore per le merci dichiarate per un regime doganale comportante l'obbligo di effettuare il pagamento	16
		Regolamento (CEE) n. 2165/91 della Commissione, del 23 luglio 1991, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 598/91 del Consiglio relativo a un'azione d'urgenza per la fornitura di prodotti agricoli destinati alla popolazione dell'Unione Sovietica	18
		Regolamento (CEE) n. 2166/91 della Commissione, del 23 luglio 1991, che modifica il regolamento (CEE) n. 1151/91 e che porta a 1 172 000 t il quantitativo globale oggetto della gara permanente per l'esportazione di frumento tenero panificabile detenuto dall'organismo d'intervento francese	20
		Regolamento (CEE) n. 2167/91 della Commissione, del 23 luglio 1991, che modifica il regolamento (CEE) n. 1676/91 che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di limoni freschi originari dell'Argentina	22
		Regolamento (CEE) n. 2168/91 della Commissione, del 23 luglio 1991, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio	23
		Regolamento (CEE) n. 2169/91 della Commissione, del 23 luglio 1991, che fissa per la Gran Bretagna, l'entità del premio variabile alla macellazione degli ovini e gli importi da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio della regione 1	25
		Rettifiche	
		Rettifica del regolamento (CEE) n. 2144/91 della Commissione, del 19 luglio 1991, recante applicazione, all'inizio della campagna 1991/1992, di una misura particolare d'intervento, sotto forma di aiuto all'ammasso privato, per il frumento duro prodotto in Grecia (GU n. L 197 del 20.7.1991)	28

Ι

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 2156/91 DEL CONSIGLIO

del 15 luglio 1991

recante quarta modifica del regolamento (CEE) n. 1866/86 che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca nelle acque del mar Baltico, dei Belt e dell'Øresund

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 170/83 del Consiglio, del 25 gennaio 1983, che istituisce un regime comunitario di conservazione e di gestione delle risorse della pesca (1), modificato da ultimo dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 11,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1866/86 (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 887/89 (3), stabilisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca nelle acque del mar Baltico, dei Belt e dell'Øresund;

considerando che il mezzo più efficace per ridurre le catture di pesci di piccole dimensioni consiste nel vietare la pesca nelle zone in cui essi sono fortemente concentrati;

considerando che, a norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 170/83, le misure di conservazione necessarie alla realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 1 del medesimo regolamento devono essere elaborate sulla base dei pareri scientifici disponibili;

considerando che, tenuto conto dei più recenti pareri scientifici per quanto riguarda la protezione delle zone di crescita dei pleuronettiformi, è necessario limitare le attività di pesca nella regione « Oderbank » del Mar Baltico; che occorre modificare in conseguenza il regolamento (CEE) n. 1866/86,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1866/86 è aggiunto il paragrafo seguente:

Durante tutto l'anno è vietata la pesca con qualunque tipo di reti da traino, sciabiche danesi o reti analoghe nella zona geografica delimitata da una linea che congiunge le seguenti coordinate:

54°	23'	N	14°	35'	E
54°	14'	N	14°	25'	E
54°	17'	Ν	14°	17'	\mathbf{E}
54°	24'	N	14°	11'	E
54°	27'	N	14°	25'	E
54°	23'	N	14°	35'	E »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 15 luglio 1991.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. BUKMAN

^{(&#}x27;) GU n. L 24 del 27. 1. 1983, pag. 1. (2') GU n. L 162 del 18. 6. 1986, pag. 1. (3') GU n. L 94 del 7. 4. 1989, pag. 4.

REGOLAMENTO (CEE, EURATOM) N. 2157/91 DEL CONSIGLIO del 15 luglio 1991

relativo a un'assistenza tecnica all'Unione delle repubbliche socialiste sovietiche nello sforzo di risanamento e di raddrizzamento della sua economia

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 235,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 203,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

considerando che la Comunità economica europea e la Comunità europea dell'energia atomica hanno concluso con l'Unione delle repubbliche socialiste sovietiche un accordo sugli scambi e sulla cooperazione commerciale ed economica;

considerando che il Consiglio europeo, durante le riunioni svoltesi nel 1990 a Dublino e a Roma, ha manifestato la volontà di sostenere le riforme avviate dalle autorità sovietiche per risanare e raddrizzare l'economia sovietica e che a tal fine ha deciso di accordare il più presto possibile un'assistenza tecnica nei settori della formazione alla gestione pubblica e privata, dei servizi finanziari, dell'energia, dei trasporti e della distribuzione dei prodotti alimentari;

considerando che tale aiuto deve sostenere i progetti che servono i destinatari finali nelle varie Repubbliche dell'Unione Sovietica;

considerando che l'attuazione di tale assistenza tecnica permetterà di creare condizioni favorevoli agli investimenti privati;

considerando che, nella riunione svoltasi a Roma, il Consiglio europeo ha altresì sottolineato l'importanza di un effettivo coordinamento ad opera della Commissione delle azioni intraprese in Unione Sovietica dalla Comunità e, individualmente, dagli Stati membri;

considerando che, nell'attuare l'aiuto comunitario, è opportuno che la Commissione sia assistita da un comitato composto di rappresentanti degli Stati membri;

considerando che tale assistenza tecnica sarà oggetto di un programma concreto, articolato in progetti precisi, e che potrà beneficiare di un sostegno globale di 400 milioni di ecu nel 1991, e di un importo da stabilire per il 1992, da erogare in quote successive a mano a mano che saranno concretati i progetti;

considerando che l'attuazione di tali azioni contribuirà a realizzare gli obiettivi della Comunità e che, per l'adozione del presente regolamento, i trattati non prevedono poteri diversi da quelli di cui all'articolo 235 del trattato CEE e all'articolo 203 del trattato CEEA,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Un'azione di assistenza per il risanamento ed il raddrizzamento economico dell'Unione delle repubbliche socialiste sovietiche è avviata dalla Comunità nel 1991 e 1992 secondo i criteri previsti dal presente regolamento. L'assistenza si concentra sui settori e sulle zone geografiche in cui essa può svolgere un ruolo chiave nella prosecuzione del processo di riforma.

Articolo 2

I mezzi finanziari comunitari per la realizzazione dell'azione istituita dal presente regolamento ammontano a 400 milioni di ecu per l'esercizio finanziario 1991. L'importo ritenuto necessario per l'esercizio finanziario 1992 sarà stabilito in un secondo tempo dal Consiglio che delibera all'unanimità.

L'autorità di bilancio determina gli stanziamenti disponibili per il 1992 tenendo conto dei principi di sana gestione di cui all'articolo 2 del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee e rispetto alle prospettive finanziarie.

Articolo 3

- L'aiuto di cui all'articolo 1 assume la forma di un'assistenza tecnica alle riforme economiche in corso nell'Unione Sovietica e alle misure destinate a consentire la transizione verso un'economia di mercato ed ai relativi progetti. Essa copre inoltre il costo ragionevole delle forniture necessarie all'esecuzione di dette azioni.
- Il costo dei progetti in valuta locale è coperto dalla Comunità solo nella misura strettamente indispensabile.
- Gli stanziamenti di cui all'articolo 2 coprono le spese relative alla preparazione, all'attuazione, al controllo e alla valutazione dell'attuazione di queste azioni.
- L'assistenza tecnica riguarda prioritariamente la formazione alla gestione pubblica e privata, i servizi finanziari, l'energia, i trasporti e la distribuzione dei prodotti alimentari.

⁽¹) GU n. C 140 del 30. 5. 1991, pag. 10. (²) GU n. C 183 del 15. 7. 1991.

- 4. Le azioni da finanziare a titolo del presente regolamento vengono scelte tra l'altro in funzione delle preferenze espresse dai beneficiari nonché in base a una valutazione della loro efficacia ai fini della realizzazione degli obiettivi che l'assistenza comunitaria si prefigge.
- 5. La cooperazione tecnica è attuata su base decentrata. I beneficiari finali dell'assistenza comunitaria sono strettamente associati alla valutazione e all'esecuzione dei progetti.

Articolo 4

- 1. L'assistenza comunitaria assume la forma di aiuti non rimborsabili, da erogare in quote successive a mano a mano che saranno realizzate le azioni.
- 2. Le decisioni di finanziamento e tutti i contratti che ne derivano conferiscono tra l'altro espressamente un potere di controllo ai servizi competenti della Commissione ed alla Corte dei conti : il contratto è effettuato, se del caso, in loco.

Articolo 5

- 1. Gli orientamenti generali annuali sono stabiliti in un programma indicativo in cui figurano tutte le azioni di cui all'articolo 3, paragrafo 4. Essi definiscono l'impostazione dell'assistenza comunitaria nei settori di concentrazione e le modalità di esecuzione delle azioni. Essi sono adottati annualmente secondo la procedura prevista all'articolo 7, paragrafi 2 e 3.
- 2. Per il 1991 gli orientamenti settoriali sono fissati in programmi settoriali per i settori prioritari che sono descritti all'articolo 3, paragrafo 3 e che comportano un elenco dei principali progetti nonché, nella misura del possibile, una stima dei relativi costi. Gli orientamenti settoriali per il 1991 sono adottati secondo la procedura prevista all'articolo 7, paragrafi 2 e 3.
- 3. I progetti di assistenza tecnica finanziati a titolo del bilancio 1992 sono adottati secondo la procedura prevista all'articolo 7, paragrafi 2 e 3.

Articolo 6

- 1. La Commissione attua le azioni nel rispetto del programma indicativo di cui all'articolo 5.
- 2. Gli appalti di forniture sono stipulati mediante gara aperta ad eccezione dei casi previsti all'articolo 116 del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee.

Gli appalti di servizi sono stipulati, di norma, mediante gara ristretta e mediante intesa diretta per interventi fino a 300 000 ecu. A partire dal 1° gennaio 1992, questo importo sarà riveduto dal Consiglio sulla base di una proposta della Commissione, e in funzione dell'esperienza acquisita in casi analoghi.

La partecipazione alle gare, aggiudicazioni, appalti e contratti è aperta, a parità di condizioni, a tutte le persone fisiche e giuridiche degli Stati membri e dell'Unione Sovietica.

3. Le imposte, i dazi e le tasse sono esclusi dal finanziamento comunitario.

Articolo 7

- 1. La Commissione è assistita da un comitato composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione, denominato « comitato per la gestione dell'assistenza all'URSS ».
- 2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da prendere. Il comitato formula il proprio parere sul progetto entro un termine che il presidente fissa in funzione dell'urgenza della questione. Il parere è espresso alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri viene attribuita la ponderazione definita nel suddetto articolo. Il presidente non partecipa al voto.
- 3. La Commissione adotta misure che sono immediatamente applicabili. Tuttavia, se tali misure non sono conformi al parere espresso dal comitato, la Commissione le comunica immediatamente al Consiglio. Il tal caso, la Commissione differisce di sei settimane l'applicazione delle misure da essa adottate.
- Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa entro il termine di cui al primo comma.
- 4. Nell'ambito dell'esecuzione del presente regolamento, il comitato può esaminare qualsiasi altra questione che gli venga sottoposta dal presidente, eventualmente su richiesta del rappresentante di uno Stato membro, e in particolare tutte le questioni relative all'attuazione generale, alla gestione del programma, ai cofinanziamenti e al coordinamento di cui all'articolo 8.
- 5. La Commissione informa regolarmente il comitato in merito all'attuazione del programma di assistenza tecnica, in particolare sulla base di una relazione semestrale.

Articolo 8

La Commissione e gli Stati membri assicurano il coordinamento delle iniziative di assistenza tecnica prese in Unione Sovietica dalla Comunità e, individualmente, dagli Stati membri sulla base delle informazioni comunicate dagli Stati membri.

Articolo 9

Alla fine di ogni esercizio finanziario, la Commissione redige una relazione sull'esecuzione delle azioni di cooperazione. La relazione viene trasmessa al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 15 luglio 1991.

Per il Consiglio Il Presidente P. BUKMAN

REGOLAMENTO (CEE) N. 2158/91 DEL CONSIGLIO

del 15 luglio 1991

che abolisce le restrizioni quantitative applicabili all'importazione di taluni prodotti originari dell'URSS e modifica conseguentemente il regolamento (CEE) n. 3420/83

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3420/83 del Consiglio, del 14 novembre 1983, relativo ai regimi di importazione dei prodotti originari dei paesi a commercio di Stato non liberalizzati a livello comunitario (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2727/90 (2), si applica alle importazioni dei prodotti originari, tra l'altro, dell'Unione delle repubbliche socialiste sovietiche (URSS);

considerando che il regolamento (CEE) n. 1765/82 del Consiglio, del 30 giugno 1982, relativo al regime comune applicabile alle importazioni dai paesi a commercio di Stato (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1434/90 (4), prevede che le importazioni dei prodotti elencati nel suo allegato non sono soggette ad alcuna restrizione quantitativa;

considerando che l'accordo sugli scambi e sulla cooperazione commerciale ed economica tra la Comunità e l'URSS (5) prevede un progressivo smantellamento delle restrizioni quantitative specifiche residue applicate dalla Comunità;

considerando che è auspicabile rafforzare le relazioni commerciali tra la Comunità e l'URSS e contribuire in tal modo alla ristrutturazione economica del paese; che è quindi opportuno anticipare al 1º agosto 1991 lo smantellamento delle restrizioni quantitative specifiche previste nell'accordo;

considerando che questa misura di liberalizzazione deve essere compatibile con la situazione economica di alcuni settori particolarmente sensibili della produzione comunitaria e che, all'occorrenza, si potrebbe ricorrere alle pertinenti disposizioni dell'accordo sugli scambi e sulla cooperazione tra la Comunità e l'URSS in merito all'adozione di eventuali misure di salvaguardia al fine di ovviare ad eventuali difficoltà che si verificassero nella Comunità;

considerando che la Repubblica democratica tedesca è stata integrata nella Repubblica federale di Germania a decorrere dal 3 ottobre 1990 e che vi è quindi motivo di

(1) GU n. L 346 dell'8. 12. 1983, pag. 6.

cogliere l'occasione per modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 3420/83,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3420/83 è sostituito dal testo seguente:

L'immissione in libera pratica dei prodotti di cui all'allegato III, originari dei paesi a commercio di Stato, è soggetta a restrizioni quantitative negli Stati membri specificati nell'allegato, a fronte dei prodotti considerati.

Tuttavia, per quanto riguarda l'Ungheria, la Polonia, la Bulgaria, la Cecoslovacchia, la Romania e l'Unione Sovietica, le uniche restrizioni quantitative che gli Stati membri possono mantenere sono quelle che riguardano i prodotti elencati nell'allegato I, nella versione del regolamento (CEE) n. 196/91 (*), del regolamento (CEE) n. 288/82 (**), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 371/91 (***). L'applicazione di dette restrizioni quantitative all'immissione in libera pratica dei prodotti originari di questi paesi è tuttavia sospesa negli Stati membri, eccezion fatta per la Spagna e il Portogallo, fino al 31 dicembre 1991. La sospensione non si applica ai prodotti tessili reimportati nella Comunità dopo essere stati sottoposti a perfezionamento, trasformazione o lavorazione in Bulgaria, Cecoslovacchia, Romania o, a decorrere dal 1º gennaio 1991, in Polonia o in Ungheria. Qualora l'importazione di uno dei prodotti provochi o rischi di provocare difficoltà economiche nella Comunità o in una delle sue regioni, la restrizione quantitativa corrispondente può essere ripristinata secondo le modalità di cui al titolo IV.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile a decorrere dal 1º agosto 1991.

^(*) GU n. L 262 del 26. 9. 1990, pag. 11. (*) GU n. L 195 del 5. 7. 1982, pag. 1. (*) GU n. L 138 del 31. 5. 1990, pag. 1.

^{(&}lt;sup>5</sup>) GU n. L 68 del 15. 3. 1990, pag. 1.

^(*) GU n. L 21 del 26. 1. 1991, pag. 1.

^(**) GU n. L 35 del 9. 2. 1982, pag. 1.

^(***) GU n. L 43 del 16. 2. 1991, pag. 14. »

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 15 luglio 1991.

Per il Consiglio Il Presidente P. BUKMAN

REGOLAMENTO (CEE) N. 2159/91 DELLA COMMISSIONE del 23 luglio 1991

che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90 (2), in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90 (4), in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1844/91 della Commissione (5), e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di quest'ultimi:

per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85,

- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 22 luglio 1991;

considerando che il predetto fattore di correzione si applica a tutti gli elementi di calcolo dei prelievi, inclusi i coefficienti di equivalenza;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1844/91 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), e c) del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 luglio 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 1991.

⁽¹) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1. (²) GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23. (²) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1. (*) GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9. (²) GU n. L 168 del 29. 6. 1991, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 23 luglio 1991, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)

	(ECU/
Codice NC	Importo del prelievo
0709 90 60	132,05 (²) (³)
0712 90 19	132,05 (2) (3)
1001 10 10	165,42 (1) (5)
1001 10 90	165,42 (') (5)
1001 90 91	154,14
1001 90 99	154,14
1002 00 00	135,42 (6)
1003 00 10	138,44
1003 00 90	138,44
1004 00 10	113,25
1004 00 90	113,25
1005 10 90	132,05 (²) (³)
1005 90 00	132,05 (2) (3)
1007 00 90	138,52 (4)
1008 10 00	32,50
1008 20 00	114,35 (4)
1008 30 00	28,44 (5)
1008 90 10	(7)
1008 90 90	28,44
1101 00 00	228,80 (⁸)
1102 10 00	203,43 (*)
1103 11 10	269,40 (⁸)
1103 11 90	247,10 (8)
•	

⁽¹) Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

⁽²⁾ Ai sensi del regolamento (CEE) n. 715/90 i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati direttamente nei dipartimenti francesi d'oltremare.

⁽³⁾ Per il granturco originario degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81

ECU/t.

(*) Per il miglio e il sorgo originari degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è riscosso ai

sensi del regolamento (CEE) 715/90.

(3) Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il

prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

(*) Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio (GU n. L 142 del 9. 6. 1977, pag. 10) e

⁽CEE) n. 2622/71 della Commissione (GU n. L 271 del 10. 12. 1971, pag. 22).

(7) All'importazione del prodotto del Codice NC 1008 90 10 (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla seggia.

^(*) All'atto dell'importazione in Portogallo, il prelievo è maggiorato dell'importo fissato all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3808/90.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2160/91 DELLA COMMISSIONE del 23 luglio 1991

che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90 (2), in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90 (4), in particulare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1845/91 della Commissione (5) e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui

- si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 22 luglio 1991;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente agli allegati al presente regolamento.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, in provenienza da paesi terzi, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 luglio 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 1991.

^{(&#}x27;) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1. (') GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23. (') GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1. (') GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9. (') GU n. L 168 del 29. 6. 1991, pag. 4.

ALLEGAT0

al regolamento della Commissione, del 23 luglio 1991, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

A. Cereali e farine

(ECU/t)

				(ECU/
Codice NC	Corrente	1° term.	. 2° term.	3° term.
Codice NC	7	8	9	10
0709 90 60	0	0	0	0,83
0712 90 19	0	0	0	0,83
1001 10 10	0	0	0	4,18
1001 10 90	0	0	0	4,18
1001 90 91	0	0	0	0
1001 90 99	0	0	0	0
1002 00 00	0	0	0	0 .
1003 00 10	0	0	0	0
1003 00 90	0	0	0	0
1004 00 10	0	0	0	0
1004 00 90	0	0	0	0
1005 10 90	0	0	0	0,83
1005 90 00	0	0	0	0,83
1007 00 90	0	0	0	0
1008 10 00	0	0	0	0
1008 20 00	0	0	0	0
1008 30 00	0	o	0	0
1008 90 90	0	0	0	0
1101 00 00	0	o	0	0

B. Malto

(ECU/t)

Codice NC	Corrente 7	1° term. 8	2° term. 9	3° term.	4° term.
1107 10 11	0	0	0	0	0
1107 10 19	0	0	0	0	0
1107 10 91	0	0	0	0	0
1107 10 99	0	0	0	0	0
1107 20 00	0	0	0	0	0

REGOLAMENTO (CEE) N. 2161/91 DELLA COMMISSIONE

del 22 luglio 1991

che modifica il regolamento (CEE) n. 2067/91 che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore delle carni bovine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione dei mercati nel settore delle carni bovine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1628/91 (2), in particolare l'articolo

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 805/68, la differenza fra i prezzi dei prodotti di cui all'articolo 1 di tale regolamento, sul mercato mondiale e nella Comunità, può essere compensata da una restituzione all'esportazione;

considerando che il regolamento (CEE) n. 885/68 del Consiglio (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 427/77 (4), ha fissato le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed i criteri sulla cui base vengono fissati i loro importi;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2067/91 della Commissione (5) ha reinserito il Libano nella sua zona geografica naturale, ossia nella zona di destinazione 02;

considerando che, per conservare invariate le condizioni di vendita poste dai regolamenti della Commissione (CEE) n. 398/91 (°) e (CEE) n. 1785/91 (7) relativi alla vendita di carni bovine non disossate detenute da taluni organismi d'intervento e destinate all'esportazione nel quadro della procedura definita dal regolamento (CEE) n. 2539/84 (8), modificato dal regolamento (CEE) n. 1809/ 87 (9), è necessario derogare alla nuova classificazione conservando il Libano fra le destinazioni 03 limitatamente alle vendite suddette:

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le esportazioni effettuate nel quadro dei regolamenti (CEE) n. 398/81 e (CEE) n. 1785/91, il Libano è considerato appartenere alle destinazioni 03, in deroga alla nota in calce (7) dell'allegato del regolamento (CEE) n. 2067/ 91.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 1991.

^{(&#}x27;) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24. (') GU n. L 150 del 15. 6. 1991, pag. 16. (') GU n. L 156 del 4. 7. 1968, pag. 2. (') GU n. L 61 del 5. 3. 1977, pag. 16. (') GU n. L 191 del 16. 7. 1991, pag. 5.

^(°) GU n. L 48 del 21. 2. 1991, pag. 5. (°) GU n. L 160 del 25. 6. 1991, pag. 13. (°) GU n. L 238 del 6. 9. 1984, pag. 13. (°) GU n. L 170 del 30. 6. 1987, pag. 23.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2162/91 DELLA COMMISSIONE

del 23 luglio 1991

relativo ad una misura di salvaguardia applicabile alle importazioni di funghi coltivati temporaneamente conservati

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio, del 24 febbraio 1986, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1943/91 (2), in particolare l'articolo 18, paragrafo 2,

considerando che il regolamento (CEE) n. 521/77 del Consiglio (3) ha stabilito le modalità di applicazione delle misure di salvaguardia nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli;

considerando che i quantitativi di funghi coltivati conservati temporaneamente ma impropri al consumo immediato, e immessi in libera pratica nella Comunità dall'inizio del 1990, sono in costante aumento;

considerando che i prezzi praticati dai principali paesi terzi fornitori sono inferiori al livello dei prezzi dei prodotti analoghi ottenuti nella Comunità; che, pertanto, le condizioni di commercializzazione dei prodotti comunitari rimangono difficili;

considerando che, con regolamento (CEE) n. 2891/90 della Commissione, del 5 ottobre 1990, relativo al rilascio di titoli di importazione per i funghi coltivati temporaneamente conservati (4), è stato fissato un quantitativo massimo di detto prodotto che può essere immesso in libera pratica per il 1990; che, con i regolamenti (CEE) n. 3758/90 (5) e (CEE) n. 809/91 (6) relativi ad una misura di salvaguardia applicabile alle importazioni di funghi coltivati temporaneamente conservati, è stata fissata una quantità massima per i periodi 1º gennaio — 31 marzo 1991 e 1° aprile — 31 luglio 1991;

considerando che, a decorrere dal 1º agosto 1991, le domande di titoli d'importazione rischiano di essere eccessive rispetto al reale fabbisogno e molte di esse potrebbero essere presentate a scopo puramente speculativo, in attesa dell'entrata in vigore di una nuova regolamentazione concernente la classificazione tariffaria di taluni funghi temporaneamente conservati e dell'adattamento risultante dalla normativa sul regime all'importazione per quanto riguarda i funghi in parola, nonché nell'incertezza dei risultati delle trattative in corso con taluni paesi esportatori; che tale situazione può determinare gravi perturbazioni sul mercato comunitario, con il rischio di compromettere gli obiettivi dell'articolo 39 del trattato; che è quindi necessario applicare misure di salvaguardia con decorrenza dal 1º agosto 1991;

considerando che le misure di salvaguardia devono essere tali da impedire importazioni massicce durante un periodo limitato; che a tal fine è opportuno, sulla scorta dei criteri precisati nel regolamento (CEE) n. 521/77 e in attesa dell'entrata in vigore delle misure citate più sopra e dei risultati delle discussioni indicate, stabilire il quantitativo di prodotti in oggetto che può essere immesso in libera pratica per un periodo di tre mesi, sulla base dei quantitativi importati nel corso dello stesso periodo dei due anni precedenti e assumendo come ipotesi un tasso di incremento corrispondente ad un'evoluzione regolare degli scambi;

considerando che, per garantire la corretta utilizzazione di detto quantitativo ed evitare che vengano presentate domande di titoli abusive, è opportuno riservare una percentuale preponderante del quantitativo in questione agli operatori che già in passato abbiano effettuato acquisti di funghi coltivati temporaneamente conservati, percentuale calcolata proporzionalmente ai quantitativi da essi richiesti nel 1989 e nel 1990, offrendo peraltro un certo accesso a tali disponibilità anche ai nuovi importatori:

considerando che occorre infine stabilire le modalità supplementari necessarie per il rilascio dei titoli; che tali modalità sono integrative o derogatorie alle norme del regolamento (CEE) n. 2405/89 della Commissione, del 1º agosto 1989, recante modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e di fissazione anticipata nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (7), modificato dal regolamento (CEE) n. 619/90 (8),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Dal 1º agosto al 31 ottobre 1991, i titoli di importazione per i funghi coltivati temporaneamente conservati, ma non attivi all'alimentazione nello stato in cui sono presentati, di cui al codice NC ex 0711 90 50, sono rilasciati limitatamente ad un quantitativo di 7 900 t.

⁽¹⁾ GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 175 del 4. 7. 1991, pag. 1. (3) GU n. L 73 del 21. 3. 1977, pag. 28. (4) GU n. L 276 del 6. 10. 1990, pag. 29. (5) GU n. L 360 del 22. 12. 1990, pag. 49. (6) GU n. L 82 del 28. 3. 1991, pag. 47.

^{(&#}x27;) GU n. L 227 del 4. 8. 1989, pag. 34. (8) GU n. L 67 del 15. 3. 1990, pag. 31.

2. Fatte salve le specifiche disposizioni del presente regolamento, i titoli di importazione sono richiesti e rilasciati conformemente al regolamento (CEE) n. 2405/89.

Articolo 2

- 1. Il quantitativo fissato all'articolo 1, paragrafo 1 è assegnato:
- a) fino ad un massimo di 6 700 t agli operatori che hanno presentato domanda di titoli di importazione per i prodotti in oggetto durante gli anni 1989 e 1990;
- b) fino ad un massimo di 1 200 t agli operatori che non rispondono alla condizione di cui alla lettera a).

Tuttavia, ove il quantitativo di cui alla lettera a) o alla lettera b) non venga richiesto o sia richiesto solo in parte, il volume disponibile viene assegnato all'altra categoria di operatori che hanno fatto domanda di titolo d'importazione.

- 2.a) Nessuna domanda di titolo presentata da un operatore di cui al paragrafo 1, lettera a) può vertere su un quantitativo superiore al 10 % di quello assegnato allo stesso operatore negli anni 1989 e 1990.
 - b) Nessuna domanda di titolo presentata da un operatore di cui al paragrafo 1, lettera b) può vertere su un quantitativo superiore al 15 % del quantitativo ivi indicato.

Articolo 3

Le domande di titoli d'importazione devono essere presentate in data 29 e 30 luglio 1991 alle autorità competenti degli Stati membri. Queste ultime le trasmettono alla Commissione entro le ore 16 del 31 luglio 1991, facendo distinzione tra le domande riguardanti i quantitativi di cui all'articolo 2, paragrafo 1, rispettivamente lettera a) e lettera b).

Articolo 4

La Commissione stabilisce, per ciascuna delle due categorie di domande menzionate all'articolo 2, paragrafo 1, i quantitativi per i quali possono essere rilasciati titoli d'importazione e comunica tali quantitativi agli Stati membri mediante telescritto entro e non oltre il 1° agosto 1991.

Articolo 5

I titoli di cui è stata inoltrata la domanda conformemente all'articolo 3 vengono rilasciati il 2 agosto 1991.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 1991.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2163/91 DELLA COMMISSIONE

del 23 luglio 1991

che fissa gli importi compensativi «adesione» applicabili in Portogallo nel settore del riso per la campagna 1991/1992

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 3654/90 del Consiglio, dell'11 dicembre 1990, che stabilisce le norme generali del regime degli importi compensativi adesione nel settore dei cereali e del riso durante la seconda tappa dell'adesione del Portogallo ('), in particolare l'articolo 5,

considerando che il prezzo d'intervento del risone applicabile in Portogallo nel corso della campagna 1991/1992 è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 1712/91 del Consiglio (²); che il prezzo fissato comporta l'applicazione di importi compensativi adesione per il risone, il riso semigreggio, il riso semilavorato e il riso lavorato;

considerando che gli importi devono essere stabiliti in base al metodo di cui all'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3654/90;

considerando che alla luce della situazione del prezzo delle rotture di riso in Portogallo all'inizio della seconda

tappa si è deciso di non applicare importi compensativi adesione a tale prodotto;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli importi compensativi adesione applicabili nella campagna di commercializzazione 1991/1992 ai prodotti di cui all'articolo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio (3) sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 1º settembre 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 1991.

⁽¹) GU n. L 362 del 27. 12. 1990, pag. 31. (²) GU n. L 162 del 26. 6. 1991, pag. 14.

ALLEGATO

Codice NC	Importo compensativo adesione (in ECU/t)
1006 10 21	23,26
1006 10 23	23,26
1006 10 25	23,26
1006 10 27	23,26
1006 10 92	23,26
1006 10 94	23,26
1006 10 96	23,26
1006 10 98	23,26
1006 20 11	29,07
1006 20 13	29,07
1006 20 15	29,07
1006 20 17	29,07
1006 20 92	29,07
1006 20 94	29,07
1006 20 96	29,07
1006 20 98	29,07
1006 30 21	35,22
1006 30 23	39,30
1006 30 25	39,30
1006 30 27	39,30
1006 30 42	35,22
1006 30 44	39,30
1006 30 46	39,30
1006 30 48	39,30
1006 30 61	37,51
1006 30 63	42,13
1006 30 65	42,13
1006 30 67	42,13
1006 30 92	37,51
1006 30 94	42,13
1006 30 96	42,13
1006 30 98	42,13

REGOLAMENTO (CEE) N. 2164/91 DELLA COMMISSIONE

del 23 luglio 1991

che stabilisce le disposizioni di applicazione dell'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1697/79 del Consiglio relativo al recupero «a posteriori» dei dazi all'importazione o dei dazi all'esportazione che non sono stati corrisposti dal debitore per le merci dichiarate per un regime doganale comportante l'obbligo di effettuare il pagamento

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea.

visto il regolamento (CEE) n. 1697/79 del Consiglio, del 24 luglio 1979, relativo al recupero a posteriori dei dazi all'importazione o dei dazi all'esportazione che non sono stati corrisposti dal debitore per le merci dichiarate per un regime doganale comportante l'obbligo di effettuarne il pagamento (1), in particolare l'articolo 10, paragrafo 2,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2380/89 della Commissione (²) ha stabilito le disposizioni d'applicazione dell'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1697/79; che questo regolamento cessa di essere applicabile due anni dopo la sua entrata in vigore, cioè il 1° settembre 1991; che la validità di questo regolamento è stata limitata nel tempo onde procedere al suo esame alla luce dell'esperienza acquisita; che da tale esame risulta che le varie norme procedurali, costituite in sostanza da queste disposizioni d'applicazione, non richiedono alcuna modifica;

considerando che, per maggior chiarezza, occorre far figurare in un nuovo regolamento le disposizioni del regolamento (CEE) n. 2380/89, senza tuttavia limitarne la validità ad un determinato periodo;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per le franchigie doganali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il presente regolamento stabilisce le disposizioni d'applicazione dell'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1697/79, in appresso denominato « regolamento di base ».

Articolo 2

L'autorità competente dello Stato membro in cui sia stato commesso o constatato l'errore che ha condotto alla riscossione di un importo inferiore al dovuto, decide essa stessa di non procedere al recupero a posteriori dei dazi che restano esigibili:

(1) GU n. L 197 del 3. 8. 1979, pag. 1. (2) GU n. L 225 del 3. 8. 1989, pag. 30.

- a) nei casi in cui sia stato applicato un trattamento tariffario preferenziale nel quadro di un contingente o di un massimale tariffario ripartito, nonostante che i limiti previsti per il contingente o per il massimale tariffario fossero già raggiunti al momento dell'accettazione della dichiarazione in dogana senza che, fino al momento dello svincolo delle merci, ne fosse stata data comunicazione mediante pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee o, ove tale pubblicazione non abbia luogo, mediante adeguate informazioni all'interno dello Stato membro interessato, a condizione che il debitore abbia agito in buona fede e rispettato per la dichiarazione in dogana tutte le disposizioni previste dalla normativa vigente;
- b) nei casi in cui tale autorità ritenga soddisfatte tutte le condizioni previste dall'articoo 5, paragrafo 2 del regolamento di base, purché l'importo non riscosso da un operatore a seguito di uno stesso errore e riguardante eventualmente più operazioni d'importazione o d'esportazione, sia inferiore a 2 000 ecu;
- c) nei casi in cui lo Stato membro da cui dipende la summenzionata autorità ne abbia la facoltà in conformità dell'articolo 8.

Articolo 3

- 1. Ogni Stato membro comunica alla Commissione l'elenco dei casi in cui sono state applicate le disposizioni dell'articolo 2, lettere a), b) o c), esponendo sommariamente ogni singolo caso.
- 2. La comunicazione di cui al paragrafo 1 è effettuata durante il primo e il terzo trimestre di ogni anno per la totalità dei casi per i quali è stata adottata una decisione di non recupero nel corso del semestre precedente.
- 3. La Commissione trasmette gli elenchi agli Stati membri.
- 4. Gli elenchi sono esaminati periodicamente dal comitato per le franchigie doganali.

Articolo 4

Ove, diversamente dai casi previsti dall'articolo 2, l'autorità competente dello Stato membro in cui è stato commesso l'errore ritenga che siano soddisfatte le condizioni dell'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento di base o abbia dubbi in merito alla portata effettiva dei criteri di tale disposizione rispetto al caso in questione, tale autorità trasmette il caso alla Commissione affinché venga risolto

in conformità della procedura prevista dagli articoli 5, 6 e 7. Il fascicolo trasmesso alla Commissione deve contenere tutti gli elementi necessari per un esame completo del caso in questione.

La Commissione conferma immediatamente l'avvenuto ricevimento di tale fascicolo allo Stato membro interessato.

Allorché si verifica che le informazioni fornite dallo Stato membro siano tali da non consentirle di deliberare con piena cognizione di causa in merito al caso in esame, la Commissione può chiedere che le siano forniti ulteriori elementi informativi.

Articolo 5

Nei quindici giorni successivi alla data di ricezione della richiesta di cui all'articolo 4, primo comma, la Commissione ne trasmette copia agli Stati membri.

L'esame di tale richiesta viene iscritto appena possibile all'ordine del giorno di una riunione del comitato per le franchigie doganali.

Articolo 6

Previa consultazione di un gruppo d'esperti composto di rappresentanti di tutti gli Stati membri riuniti nel quadro del comitato per le franchigie doganali per esaminare il caso, la Commissione decide se la situazione esaminata consenta o no di procedere al recupero dei dazi in questione.

La decisione va presa entro sei mesi a decorrere dalla data in cui la Commissione ha ricevuto il fascicolo di cui all'articolo 4, primo comma. Ove la Commissione sia stata indotta a chiedere ulteriori elementi informativi allo Stato membro per poter deliberare, il termine dei sei mesi viene prorogato per un periodo equivalente a quello intercorso tra la data di rinvio della richiesta di ulteriori elementi informativi e la data di ricezione di tali elementi da parte della Commissione.

Articolo 7

La decisione di cui all'articolo 6 è notificata allo Stato membro interessato il più presto possibile e comunque entro un termine di trenta giorni a decorrere dalla scadenza del termine di cui all'articolo 6.

Copia di tale decisione è trasmessa agli altri Stati membri.

Articolo 8

Ove la decisione di cui all'articolo 6 stabilisca che il caso esaminato consente di non procedere al recupero dei dazi in questione, la Commissione può, alle condizioni da essa stabilite, dare facoltà ad uno o più Stati membri di non recuperare i dazi nei casi in cui si presentino elementi di fatto e di diritto analoghi.

In tale caso la decisione di cui all'articolo 6 è notificata anche a ciascuno Stato membro autorizzato.

Articolo 9

Se la Commissione non ha adottato la decisione entro il termine previsto all'articolo 6 o se non ha notificato alcuna decisione allo Stato membro interessato entro il termine previsto all'articolo 7, le autorità competenti dello Stato membro interessato non procedono al recupero dei dazi in questione.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il 1° settembre 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 1991.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2165/91 DELLA COMMISSIONE

del 23 luglio 1991

recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 598/91 del Consiglio relativo a un'azione d'urgenza per la fornitura di prodotti agricoli destinati alla popolazione dell'Unione Sovietica

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 598/91 del Consiglio, del 5 marzo 1991, relativo a un'azione d'urgenza per la fornitura di prodotti agricoli destinati alla popolazione dell'Unione Sovietica (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 2,

considerando che l'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 598/91 dispone che la fornitura dei prodotti in questione viene assegnata mediante gara o, per motivi strettamente inerenti all'urgenza, in base a trattativa privata;

considerando che, tenuto conto della loro provata esperienza in materia di distribuzione di prodotti alimentari alle popolazioni dell'Unione Sovietica, è opportuno prevedere l'esecuzione delle forniture attraverso organizzazioni non governative o, a titolo sussidiario, attraverso imprese stabilite in Unione Sovietica, che offrano garanzie soddisfacenti;

considerando che occorre fissare le modalità generali delle forniture nonché gli obblighi dei fornitori;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 598/91,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In applicazione del regolamento (CEE) n. 598/91, le forniture, a titolo di aiuti d'urgenza, di prodotti all'Unione Sovietica sono effettuate alle condizioni del presente regolamento.

Articolo 2

- 1. La fornitura viene effettuata da organizzazioni non governative aventi una provata esperienza in materia di distribuzione di prodotti alimentari alle popolazioni dell'Unione Sovietica e che offrono le condizioni di realizzazione più favorevoli.
- 2. Le organizzazioni non governative che saranno selezionate per le forniture devono soddisfare, in particolare, i seguenti requisiti:
- (1) GU n. L 67 del 14. 3. 1991, pag. 19.

- a) possedere uno statuto appropriato a un'organizzazione di questo tipo;
- b) avere la propria sede in uno Stato membro della Comunità;
- c) comprovare la propria capacità di condurre a buon fine azioni di aiuto d'urgenza;
- d) impegnarsi a rispettare le condizioni di fornitura fissate per l'applicazione del regolamento (CEE) n. 598/91.

Articolo 3

Qualora non sia possibile applicare l'articolo 2, paragrafo 1, tenuto conto dei condizionamenti specifici connessi ai trasporti e alla distribuzione degli aiuti a favore delle popolazioni beneficiarie, le forniture possono anche essere effettuate da imprese stabilite in Unione Sovietica, purché soddisfino i requisiti di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettere c) e d) ed offrano le condizioni più favorevoli.

Articolo 4

La fornitura comprende:

- la presa in consegna, nei magazzini comunicati per tempo dalla Commissione, dei prodotti disponibili da parte di imprese stabilite nella Comunità;
- il trasporto, entro il più breve tempo, secondo i percorsi più diretti e con i mezzi più appropriati, nei luoghi di destinazione, che saranno indicati dalla Commissione;
- la prenotazione di magazzini, se i prodotti non possono essere forniti direttamente ai beneficiari;
- la distribuzione agli organismi e agli enti destinatari designati dalle autorità sovietiche e approvati dalla Commissione. La distribuzione deve essere effettuata entro il termine di nove mesi a decorrere dalla presa in consegna dei prodotti.

Articolo 5

Il pagamento delle forniture è effettuato dalla Commissione, una volta comprovata la buona esecuzione. Possono essere versati acconti, qualora i prodotti siano presi in consegna dalle imprese di cui all'articolo 4, paragrafo 1 e i prodotti abbiano lasciato il territorio doganale della Comunità.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 1991.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2166/91 DELLA COMMISSIONE del 23 luglio 1991

che modifica il regolamento (CEE) n. 1151/91 e che porta a 1 172 000 t il quantitativo globale oggetto della gara permanente per l'esportazione di frumento tenero panificabile detenuto dall'organismo d'intervento francese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90 (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 6,

visto il regolamento (CEE) n. 1836/82 della Commissione, del 7 luglio 1982, che fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali dagli organismi d'intervento (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2619/ 90 (1),

considerando che il regolamento (CEE) n. 1151/91 della Commissione (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1982/91 (6), ha indetto una gara permanente per l'esportazione di 972 000 t di frumento tenero panificabile detenuto dall'organismo d'intervento francese; che, con una comunicazione in data 18 luglio 1991, la Francia ha reso nota alla Commissione l'intenzione del proprio organismo d'intervento di procedere ad un aumento di 200 000 t del quantitativo oggetto della gara a fini di esportazione; che è opportuno portare a 1 172 000 t il quantitativo globale oggetto della gara permanente per l'esportazione di frumento tenero panificabile detenuto dall'organismo d'intervento francese; che, per permettere l'esecuzione delle esportazioni, è opportuno modificare il periodo per l'espletamento delle formalità doganali e il termine di validità del titolo di esportazione;

considerando che, tenuto conto dell'aumento dei quantitativi oggetto della gara, è necessario apportare talune modifiche all'elenco delle regioni e dei quantitativi immagazzinati; che occorre quindi modificare l'allegato I del regolamento (CEE) n. 1151/91;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1151/91 è sostituito dal seguente testo:

« Articolo 1

L'organismo d'intervento francese indice, alle condizioni stabilite dal regolamento (CEE) n. 1836/82, una gara permanente per l'esportazione di 1 172 000 t di frumento tenero panificabile da esso detenuto.»

Articolo 2

Il testo dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1151/91 è sostituito dal seguente testo:

« Articolo 2

- La gara concerne un quantitativo massimo di 1 172 000 t di frumento tenero panificabile, che possono essere esportate verso qualsiasi paese terzo, L'adempimento delle formalità doganali di esportazione deve aver luogo nel periodo compreso tra il 1º luglio e il 31 ottobre 1991.
- Le regioni nelle quali sono immagazzinate 1 172 000 t di frumento tenero panificabile figurano nell'allegato I. »

Articolo 3

Il testo dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1151/91 è sostituito dal seguente testo:

« Articolo 3

- I titoli di esportazione sono validi a partire dalla data del loro rilascio ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 1836/82 e sino al 31 ottobre 1991.
- Le offerte presentate nell'ambito della presente gara possono essere prese in considerazione solamente se l'offerente si impegna al tempo stesso, per iscritto, ad esportare nel periodo compreso tra il 1º luglio e il 31 ottobre 1991. Esse non possono essere accompagnate da richieste di titoli di esportazione presentate ai sensi dell'articolo 44 del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione (7).

Articolo 4

Il paragrafo 3 dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1151/91 è sostituito dal seguente testo:

L'ultima gara parziale scade il 28 agosto 1991, alle ore 13 (ora di Bruxelles). »

^{(&#}x27;) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

^(*) GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23. (*) GU n. L 202 del 9. 7. 1982, pag. 23.

^(*) GU n. L 249 del 12. 9. 1990, pag. 8. (*) GU n. L 112 del 4. 5. 1991, pag. 42. (*) GU n. L 178 del 6. 7. 1991, pag. 12.

⁽⁷⁾ GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1. >

Articolo 5

L'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1151/91 è soppresso.

Articolo 6

L'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1151/91 è sostituito dal seguente testo:

« Articolo 6

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 17, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1836/82, la cauzione di cui all'articolo 17, paragrafo 2, secondo trattino dello

stesso regolamento è svincolata solo qualora venga fornita la prova che l'esportazione ha avuto luogo nel periodo compreso tra il 1º luglio ed il 31 ottobre 1991. »

Articolo 7

L'allegato I del regolamento (CEE) n. 1151/91 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 1991.

Per la Commissione
Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione

(tonnellate)

1 172 000 >

ALLEGATO

« ALLEGATO I

Località di magazzinaggio	Quantitativi
Amiens	82 500
Châlons-sur-Marne	161 000
Dijon	5 500
Lille	99 500
Montpellier	5 000
Nantes	40 000
Nancy	33 500
Orléans	310 000
Paris	240 000
Poitiers	60 000
Rouen	135 000

Totale

REGOLAMENTO (CEE) N. 2167/91 DELLA COMMISSIONE del 23 luglio 1991

che modifica il regolamento (CEE) n. 1676/91 che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di limoni freschi originari dell'Argentina

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1623/91 (2), in particolare l'articolo 27, paragrafo 2, secondo comma,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1676/91 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1984/91 (1), ha istituito una tassa di compensazione all'importazione di limoni freschi originari dell'Argentina;

considerando che l'articolo 26, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1035/72 ha stabilito le condizioni nelle quali una tassa istituita in applicazione dell'articolo 25 del regolamento citato è modificata; che, sulla base di tali condizioni, occorre modificare la tassa di compensazione per l'importazione di limoni freschi originari dell'Argentina,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'importo di 4,62 ecu che figura nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1676/91 è sostituito dall'importo di 1,26 ecu.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 luglio 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 1991.

GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

GU n. L 150 del 15. 6. 1991, pag. 8. GU n. L 151 del 15. 6. 1991, pag. 83. GU n. L 178 del 6. 7. 1991, pag. 16.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2168/91 DELLA COMMISSIONE

del 23 luglio 1991

che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 464/91 (2), in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1849/91 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2153/ 91 (4);

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1849/91 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3 paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90 (6),

- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 22 luglio 1991,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi all'importazione di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1785/81 sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, come figura nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 luglio 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 1991.

^{(&#}x27;) GU n. L 177 del 5. 7. 1991, pag. 14. (') GU n. L 54 del 28. 2. 1991, pag. 22. (') GU n. L 168 del 29. 6. 1991, pag. 16. (') GU n. L 200 del 23. 7. 1991, pag. 17.

^(°) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1. (°) GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 23 luglio 1991, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

(ECU/100 kg)

Codice NC	Importo del prelievo
1701 11 10	34,53 (¹)
1701 11 90	34,53 (')
1701 12 10	34,53 (')
1701 12 90	34,53 (¹)
1701 91 00	38,67
1701 99 10	38,67
1701 99 90	38,67 (²)
	1

⁽¹) L'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 o 3 del regolamento (CEE) n. 837/68 della Commissione (GU n. L 151 del 30. 6. 1968, pag. 42).

⁽²⁾ Il presente importo si applica, a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1785/81, anche agli zuccheri ottenuti a partire da zucchero bianco e da zucchero greggio addizionati di sostanze diverse dagli aromatizzanti e dai coloranti.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2169/91 DELLA COMMISSIONE

del 23 luglio 1991

che fissa per la Gran Bretagna, l'entità del premio variabile alla macellazione degli ovini e gli importi da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio della regione 1

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE.

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio, del 25 settembre 1989, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1741/91 (2),

visto il regolamento (CEE) n. 1633/84 della Commissione, dell'8 giugno 1984, che stabilisce le modalità di applicazione del premio variabile alla macellazione degli ovini e che abroga il regolamento (CEE) n. 2661/80 (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1075/89 (4), in particolare l'articolo 3, paragrafo 1 e l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando che il Regno Unito è l'unico Stato membro che versa il premio variabile alla macellazione, nella regione 1, ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3031/89; che è quindi necessario che la Commissione ne fissi il livello, nonché l'importo da riscuoterè per i prodotti che escono da detta regione nella settimana che inizia il 1º luglio 1991;

considerando che, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1633/84 l'importo del premio variabile alla macellazione deve essere fissato dalla Commissione ogni settimana;

considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1633/84, l'importo da riscuotere per i singoli prodotti che escono dalla regione 1 deve essere fissato ogni settimana dalla Commissione;

considerando che nell'allegato del regolamento (CEE) n. 3618/89 della Commissione, del 1º dicembre 1989, relativo all'applicazione del regime di limitazione della garanzia nel settore delle carni ovine e caprine (5), gli importi settimanali del livello guida sono fissati, conformemente all'articolo 25 del regolamento (CEE) n. 3013/ 89;

considerando che dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 24, paragrafi 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 3013/89, consegue che per la settimana che inizia il 1º luglio 1991 il premio variabile alla macellazione degli ovini dichiarati atti a beneficiarne nel Regno Unito dev'essere conforme a quello fissato nell'allegato del presente regolamento; che per la stessa settimana dall'applicazione dell'articolo 24, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 3013/89 e dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1633/84 e alla luce della sentenza resa dalla Corte di giustizia il 2 febbraio 1988 nella causa 61/86, emerge una fissazione degli importi da riscuotere per i prodotti che escono dalla regione 1 conforme a quelle riportate negli allegati del presente regolamento;

considerando che in ordine ai controlli necessari per l'applicazione delle disposizioni attinenti ai suddetti importi, è indicato mantenere il sistema di controllo previsto dal regolamento (CEE) n. 1633/84, restando impregiudicata l'elaborazione eventuale di disposizioni più specifiche,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per gli ovini o le carni ovine dichiarati atti a beneficiare nella regione 1 del Regno Unito, ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3013/89, del premio variabile alla macellazione nella settimana che inizia il 1º luglio 1991, l'importo del premio è fissato a 84,415 ECU/100 kg in peso carcassa estimativo o effettivo, entro i limiti di peso stabiliti all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 1633/84.

Articolo 2

Per i prodotti di cui all'articolo 1, lettere a) e c) del regolamento (CEE) n. 3013/89, che sono usciti dal territorio della regione 1 nel corso della settimana che inizia il 1º luglio 1991, gli importi da riscuotere sono equivalenti a quelli fissati nell'allegato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità

Esso è applicabile a decorrere dal 1º luglio 1991.

⁽¹) GU n. L 289 del 7. 10. 1989, pag. 1. (²) GU n. L 163 del 26. 6. 1991, pag. 41. (²) GU n. L 154 del 9. 6. 1984, pag. 27. (⁴) GU n. L 114 del 27. 4. 1989, pag. 13. (⁵) GU n. L 351 del 2. 12. 1989, pag. 18.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 1991.

ALLEGATO

del regolamento della Commissione, del 23 luglio 1991, che fissa, per la Gran Bretagna, l'entità del premio variabile alla macellazione degli ovini e gli importi da riscuotere all'uscita di determininati prodotti dal territorio della regione 1

(ECU/100 kg)

,	Importi					
Codice NC	A. Prodotti che possono essere oggetto del premio di cui all'articolo 24 del regolamento (CEE) n. 3013/89	B. Prodotti di cui all'articolo 4, para- grafo 4 del regolamento (CEE) n. 1633/84 (¹)				
	Peso vivo	Peso vivo				
0104 10 90	39,675	0				
0104 20 90		0				
	Peso netto	Peso netto				
0204 10 00	84,415	0				
0204 21 00	84,415	0				
0204 50 11		0				
0204 22 10	59,091					
0204 22 30	92,857					
0204 22 50	109,740					
0204 22 90	109,740					
0204 23 00	153,635	·				
0204 30 00	63,311					
0204 41 00	63,311					
0204 42 10	44,318					
0204 42 30	69,642	•				
0204 42 50	82,304					
0204 42 90	82,304					
0204 43 00	115,226					
0204 50 13		0				
0204 50 15		0				
0204 50 19		0				
0204 50 31		0				
0204 50 39		0				
0204 50 51	•	o				
0204 50 53		О				
0204 50 55		0				
0204 50 59		0				
0204 50 71		0				
0204 50 79		0				
0210 90 11	109,740					
0210 90 19	153,635					
1602 90 71 :						
— non disossate	109,740					
- disossate	153,635					

⁽¹) L'ammissione al beneficio di tali importi ridotti è subordinata all'osservanza delle condizioni previste dall'articolo 5, paragrafo 3, secondo comma del regolamento (CEE) n. 1633/84.

RETTIFICHE

Rettifica del regolamento (CEE) n. 2144/91 della Commissione, del 19 luglio 1991, recante applicazione, all'inizio della campagna 1991/1992, di una misura particolare d'intervento, sotto forma di aiuto all'ammasso privato, per il frumento duro prodotto in Grecia

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 197 del 20 luglio 1991)

Pagina 41, articolo 3, paragrafo 1:

anziché: « 20 luglio 1991 »,

leggi: «31 luglio 1991».

Pagina 41, articolo 3, paragrafo 3:

anziché: «31 luglio 1991»,

leggi: «10 agosto 1991».